

COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORENNI.

Art. 1

L'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 184 del 4/5/83, istituisce l'affido familiare, con lo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità di garantirgli, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

L'affido familiare si realizza inserendo il minore, nei cui confronti non possa procedersi all'affido preadottivo, in un nucleo affidatario, da intendersi come previsto dall'art. 2 della Legge 184/83, per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.


Art. 2

L'affido familiare è disposto dall'amministrazione comunale, su proposta del Servizio Sociale dell'assessorato Servizi Sociali Igiene e Sanità, previo consenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni è se opportuno anche di età inferiore.

Il Giudice Tutelare del luogo rende esecutivo con decreto il provvedimento. Ove manchi l'assenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale, provvede il Tribunale dei Minorenni.

Art. 3

Il Servizio di Affidamento Familiare ha lo scopo di:

- promuovere attuare e sostenere gli affidamenti familiari verificandone l'andamento;
 - provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione dei nuclei familiari;
 - assicurare il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, operando la rimozione delle difficoltà esistenti e per ristabilire, a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, normali e validi rapporti;
 - tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale dei Minorenni sull'andamento dell'affido;
 - promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affido attraverso incontri con le famiglie e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione attraverso i Mass-Media.
- 

Art. 4

- prima dell'ingresso del minore, o in concomitanza, nel nucleo affidatario l'amministrazione comunale ha il compito di:
- formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e della famiglia d'origine del minore, sempre che non esista un provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- corrispondere alla famiglia affidataria un'indennità mensile da stabilirsi annualmente con delibera della G.M. per contribuire alle spese relative al mantenimento, all'educazione e all'istruzione che la stessa fornisce al minore, valutando ogni singola situazione;

Detta somma potrà essere maggiorata del 30% in relazione alle specifiche esigenze del singolo caso;

- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale il minore stesso e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengono o che egli stesso provochi a terzi durante l'affidamento;
- assicurare alla famiglia affidataria e alla famiglia d'origine i necessari interventi richiesti dal caso nonché il sostegno psico - sociale nel rispetto delle convinzioni della famiglia naturale.

Art. 5

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e che ne abbiano fatto richiesta formale all'amministrazione comunale e per il quale il servizio sociale del Comune abbia accertato alcune caratteristiche:

- capacità di assicurare al minore un sistema di rapporti educativi e affettivi che favoriscano la sua maturazione;
- conoscenza della temporaneità del servizio e dell'inesistenza di prospettive di adozione;
- disponibilità di agevolare i rapporti tra il minore e la sua famiglia per favorire il reinserimento;
- integrazione del nucleo affidatario nell'ambito sociale;
- disponibilità ad un rapporto continuativo e costruttivo con gli operatori del servizio sociale per il buon andamento del servizio stesso.

Nell'individuare le famiglie affidatarie, si esperirà preventivamente apposita indagine tra le famiglie parentali anche se non abbiano presentato apposita istanza di affidamento, sempre che abbiano le caratteristiche richieste nei precedenti commi del presente regolamento, e salva la normativa vigente sugli alimenti.

Art. 6

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, tenuto conto delle indicazioni dei genitori, sempre che non ostino indicazioni specifiche di natura giuridica psicologica,

- educativa e comunque in relazione al maggiore interesse del minore;
- curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine;
- mantenere rapporti costanti con gli operatori del Servizio Sociale e seguirne le indicazioni;
- offrire condizioni ambientali soddisfacenti;
- prendere decisioni per eventuali interventi medici giudicati necessari e della massima urgenza per la salute del minore dandone immediata comunicazione al Servizio Sociale del Comune e agli esercenti la patria potestà;
- evitare qualsiasi richiesta di danaro o di altra natura alla famiglia del minore per qualsiasi motivo e al minore stesso, che siano di pregiudizio di quest'ultimo;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia.

Art.7

La famiglia d'origine si impegna a:

- favorire, in collaborazione col Servizio Sociale del Comune e gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- mantenere rapporti costanti con gli operatori del Servizio Sociale e seguirne le indicazioni;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri col minore preventivamente concordati con gli operatori del Servizio Sociale nel maggiore interesse del minore stesso.

Art.8

Per ogni proposta di intervento di affido familiare di cui all'art.2 del presente Regolamento, il Servizio Sociale del Comune svolge un'indagine sulle cause obiettive delle difficoltà e del bisogno della famiglia d'origine e indica i motivi che suggeriscono la specifica individuazione del nucleo affidatario. Il Servizio Sociale indica inoltre la durata presumibile dell'affido familiare e vigila sul suo andamento con l'obbligo di tenere informati, ove necessario il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni.

Art.9


L'affido familiare termina al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato e dopo che il Servizio Sociale ha valutato la

1a situazione, tenuto conto dell'interesse del minore.

Art.10

Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche sulla base dell'esperienza acquisita.

___ o o o ___ o o o ___ o o o ___ o o o ___

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping loops and a long tail stroke, positioned to the right of the dotted line.